



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15/06/2026)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
saia@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
PNA@pec.minambiente.it
dupre.eugenio@minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
gabinetto.affarigenerali@governo.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
uscm@pec.governo.it

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Srm20400@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri Organizzazione per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
frm42556@pec.carabinieri.it
Fabio.fagiani@carabinieri.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E.p.c.

Segreteria del Ministro della Salute
spm@postacert.sanita.i

Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Dip. One Health
c.a. Capo Dipartimento
Ufficio 3

DGSA Uff. 1, 2, 3, 6 e 8

DGISAN Uff. 2

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 6/2026 - Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza di cui in oggetto.

Il presente invio è effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 10 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 06/08/2026

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
*Giovanni Filippini**

GIOVANNI
FILIPPINI
06.08.2026
14:22:50
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n. 6/2026

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria.

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con D.P.C.M. del 15 giugno 2026;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 18, e l'articolo 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Piemonte e Liguria e la necessità di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Piemonte-Liguria, tenendo conto della continuità ecologica tra il Savonese, la Val Bormida, l'Alta Langa e gli accessi al distretto suinicolo cuneese;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto sub-cluster;

Ritenuto pertanto di dover adottare un "Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria", predisposto quale strumento applicativo dell'Ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Piemonte-Liguria;

Sentite le Regioni Piemonte e Liguria e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. È adottato il «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», di seguito Piano, allegato alla presente Ordinanza e della quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.
3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2

(Strategie specifiche di intervento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.
2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con 3 cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della

sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone. Il limite dei cani può essere superato nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno delle autostrade A7 e A26 a sud del tratto Alessandria – Tortona. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.

3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono in zona 1 a ridosso dell'autostrada A21, A33 e A6 in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG ricade in Zona di Restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione del distretto suinicolo e alle aree indenni, le Regioni assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo.

5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza n. 4/2026.

6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19ter della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

Art. 3

(Attuazione e coordinamento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, dell'Osservatorio epidemiologico Piemonte-Liguria, delle rispettive Autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due Regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'articolo 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario Straordinario.

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'articolo 16, comma 2 e 3 dell'Ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario Straordinario.

Art. 4

(Monitoraggio e aggiornamento)

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.

2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'Ordinanza n. 4/2026.
2. La presente Ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Piemonte e Liguria e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini*

GIOVANNI
FILIPPINI
06.08.2026
10:21:32
GMT+02:00



**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*